

# GIUSTIZIA CIVILE

ISSN 0017-0631

RIVISTA MENSILE DI GIURISPRUDENZA

Vol. LXIII - Ottobre 2013

10

DIRETTA DA  
ANTONIO LA TORRE

VICEDIRETTORI  
ANIELLO NAPPI - PAOLO STELLA RICHTER

## Si segnalano all'attenzione del lettore

- C. giust. UE 3 ottobre 2013 in causa C-583/11P**  
*sui requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche per l'annullamento di atti regolamentari dell'Unione europea* 1915
- C. cost. 18 luglio 2013 n. 203**  
*sull'incostituzionalità della norma che, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, non include fra i soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto i parenti o affini conviventi entro il terzo grado* 1932
- Cass. 13 settembre 2013 n. 21014**  
*sulla necessità del consenso della persona interessata per eseguire indagini genetiche dirette a verificare la consanguineità fra i due soggetti* 1965
- Cass. 25 luglio 2013 n. 18086**  
*sulla configurabilità, sotto il profilo extracontrattuale, di una responsabilità per danni del creditore nei confronti del fideiussore* 1970
- Cass. 12 luglio 2013 n. 17269**  
*sull'esigenza che la dicitura o girata di un assegno, per essere riferibile a un ente collettivo (come, per esempio, una società), sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente* 1972
- Cass. 29 maggio 2013 n. 13458**  
*sulla responsabilità presunta da prodotto difettoso, che richiede la prova del nesso causale non fra prodotto e danno, ma fra difetto e danno* 1979
- Cass. 21 maggio 2013 n. 12462**  
*sulla possibilità che un contratto preliminare di compravendita incorra nel divieto del patto commissorio* 1991



GIUFFRÈ EDITORE

12032; in tale fattispecie al professionista era stato conferito l'incarico di progettazione e quello di direzione dei lavori non essendo stato espletato l'incarico di direzione dei lavori per mancanza di finanziamenti, si è ritenuto che dovesse essere corrisposto al professionista il solo emolumento dovuto per la progettazione e non anche la maggiorazione del 25 per cento del compenso stabilita dall'art. 18 l. 2 marzo 1949 n. 143, proprio sulla considerazione che la progettazione e la direzione dei lavori non potessero ritenersi parte di un unico inscindibile rapporto). Sulla scorta di tale assunto, la decisione in rassegna profila la sussistenza della legittimazione passiva del comune in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento dispiegata dal professionista, seppure limitatamente alla prestazione professionale della progettazione, eseguita anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 66, cit.

TRIBUNALE DI VENEZIA — 14 maggio 2012 n. 801 — Pres. Simone — Est. Guzzo — B. (avv. Paniz, Fullin, Stivanello Gussoni) c. Comunità montana dell'Alpago (avv. Gaz) e a.

[2344/276] **Diritti d'autore - Opere dell'ingegno - Collettive - Coordinamento operato dal Presidente di una Comunità Montana dei contributi apportati alla realizzazione di un libro fotografico commissionato dall'Ente - Riconoscimento del diritto d'autore al presidente - Esclusione - Fondamento - Spettanza del diritto d'autore all'Ente - Riconoscimento - Conseguenze.**  
(L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 7, 11, 29).

*In tema di protezione del diritto d'autore, non spetta al presidente di una Comunità montana, che abbia coordinato i contributi di diversi soggetti alla realizzazione di un libro fotografico tendente a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, redigendo la presentazione riportata nella prima pagina dell'opera, la tutela di cui all'art. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, nel caso in cui egli abbia agito nella veste istituzionale di rappresentante dell'ente e non nomine proprio, trovando applicazione l'art. 11 della medesima legge che attribuisce alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese (1).*

(*Omissis*). — B., ha premesso di esser stato presidente della Comunità montana dell'Alpago negli anni (*omissis*), di aver coordinato durante tale periodo, al fine di valorizzare il patrimonio storico, ambientale e artistico dell'Alpago, la realizzazione del libro intitolato *Alpago immagini per raccontare* più in particolare avendo amministrato e coordinato tutti i rapporti tra coloro che avevano partecipato alla realizzazione dell'opera (sicché ex art. 7 l. n. 633 del 1941 trattandosi di opera collettiva doveva esserne considerato autore) e provveduto a redigere personalmente la presentazione riportata a p. 1 del libro di cui alla prima stampa.

Ha poi esposto che nel febbraio del 1009 in virtù del successo riscosso, la Comunità montana dell'Alpago il cui presidente era nel frattempo cambiato, aveva deciso di ristampare l'opera: il contenuto della stessa era rimasto però pressoché identico e soprattutto identica era rimasta la presentazione, con l'unico elemento differenziante della sottoscrizione; nella ristampa infatti compariva il nominativo di P., nuovo presidente della Comunità montana dell'Alpago, sicché il lettore era indotto a ritenere che l'opera e la presentazione fossero frutto dell'ingegno e del lavoro di quest'ultimo e non del B.

Ha convenuto pertanto in giudizio in proprio e nella sua veste di legale rappresentante *pro tempore* della Comunità montana dell'Alpago, P. formulando le domande trascritte in premessa.

La Comunità montana dell'Alpago si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree affermando che l'opera *de qua* era stata creata e pubblicata unicamente a nome e per conto della Comunità montana dell'Alpago nonché ad esclusive spese della stessa amministrazione a fronte di una partecipazione dell'attore meramente istituzionale

sicché ex art. 11 l. n. 633 del 1941 il diritto d'autore spettava *ope legis* alla Comunità montana.

In ogni caso rilevava altresì che il B. non aveva svolto alcuna attività autonomamente tutelabile quale oggetto del diritto d'autore e che in particolare la presentazione del volume non costituiva attività creativa non apportando originalità e creatività all'opera.

Si è costituito P. personalmente svolgendo analoghe difese, evidenziando come il volume pubblicato nel 2008 fosse stato commissionato dalla Comunità montana al fotografo C. che compariva in copertina e all'interno quale autore del volume, e alla poetessa D. indicata quale autrice delle brevi note di accompagnamento alle immagini;

— il B. risultava aver redatto la presentazione istituzionale del volume, che illustra le finalità « promozionali » dell'opera, nella veste di presidente della Comunità montana come risulta, oltre che dal contenuto della presentazione, dalla espressa dicitura che la precede: « presentazione del presidente della Comunità montana dell'Alpago ».

Va da sé insomma, alla luce di tutti gli elementi sopra indicati che l'opera è stata creata e pubblicata dalla Comunità montana dell'Alpago, « per suo conto e spese » e che il contributo dato dal B. alla realizzazione del volume *de quo* è stato un contributo reso nella sua veste « istituzionale » di presidente della Comunità montana e dunque quale rappresentante della stessa e non *nomine proprio*: non spettando dunque all'attore l'invocato diritto quale autore o coautore del volume di cui trattasi, diritti che ex art. 11, comma 1, l. n. 633 del 1941 spettano invece all'ente. Neppure spetta all'attore la tutela del diritto di autore specificamente sulla presentazione da egli effettuata nella prima edizione, essendo stata fatta, come già sopra evidenziato, in qualità di presidente della Comunità montana, per un'opera della Comunità montana stessa, aggiungendosi altresì e ad ogni buon conto che essa non ha natura di efficacia creativa tali da essere tutelabile autonomamente come oggetto di diritto d'autore.

Appartenendo il diritto d'autore alla Comunità montana, lecita risulta essere la ristampa del 2009 disposta dalla stessa Comunità montana e la parziale modifica apportata nella ristampa alla presentazione istituzionale, che precede il volume, ad opera del nuovo presidente *pro tempore* P., il quale, in tale veste istituzionale ha peraltro correttamente provveduto a dar conto nell'apertura della presentazione che l'iniziativa della Comunità montana di realizzazione del volume, finalizzato alla promozione turistica e alla valorizzazione del patrimonio era stata « avviata grazie alla sensibilità del precedente presidente B. » e del fatto che « ora si procede a una prima ristampa del volume fotografico ».

Le domande attoree vanno dunque rigettate e l'attore condannato al pagamento delle spese. (*Omissis*)

(1) L'ex presidente di una Comunità montana, avendo coordinato, in tale veste, i rapporti tra coloro che avevano partecipato alla realizzazione di un libro fotografico tendente a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, e avendo provveduto a redigere la presentazione riportata nella prima pagine dell'opera, si doleva dell'avvenuta ristampa della pubblicazione ad opera del nuovo presidente dell'ente, con i medesimi contenuti e con la stessa presentazione, alla quale era stata apposta la firma del nuovo rappresentante istituzionale della Comunità montana.

Riteneva che fosse stato disconosciuto il suo diritto d'autore sull'opera e chiedeva pertanto che su ciascuna copia del libro fosse apposta una etichetta che indicasse il suo nome come autore della presentazione e coautore dell'opera, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito.

Il Tribunale ha, invece, accolto le difese dell'ente, secondo cui il libro fotografico era stato creato e pubblicato unicamente a nome e per conto della Comunità montana e ad esclusive spese della stessa amministrazione, a fronte di una partecipazione dell'attore meramente istituzionale, peraltro limitata al coordinamento dei singoli autori degli scatti fotografici e alla redazione di una presentazione dell'opera proprio nella qualità di presidente dell'ente e, dunque, nell'esercizio di compiti propri del rappresentante istituzionale di questo.

Il Tribunale, dunque, in considerazione del fatto che l'attore aveva operato in tale veste e non *nomine proprio*, ha fatto applicazione dell'art. 11 l. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), secondo cui alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni (con disciplina estesa, dalla sentenza in epigrafe, alle Comunità montane, data la loro omogenea natura di enti territoriali), spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Per lo stesso motivo, neppure potrebbe riconoscersi all'attore la tutela del « diritto di autore » sulla presentazione dallo stesso redatta alla prima edizione, senza contare che una tale presentazione

non avrebbe comunque natura ed efficacia creativa tali da essere tutelabili autonomamente come oggetto di diritto d'autore.

Non è stato considerato applicabile, invece, l'art. 7 della medesima legge, secondo cui è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, che avrebbe richiesto un'attività compiuta non in qualità di rappresentante e nell'interesse dell'ente pubblico.

Scarsi sono i precedenti giurisprudenziali in materia.

Nello stesso senso di cui alla pronuncia in epigrafe, cfr. C. conti, sez. contr., 9 giugno 2005 n. 8 (in *Riv. C. conti*, 2005, n. 3, p. 10), secondo cui ai sensi dell'art. 11 l. n. 633, cit., alle amministrazioni dello Stato spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese (si trattava, nella specie, della realizzazione di un cd-rom avente quale lo scopo quello di divulgare l'attività svolta dall'amministrazione).

Secondo Trib. Milano, 17 ottobre 1994 (in *AIDA*, 1994, 281, con nota di AMMENDOLA, *Il diritto acquisito dagli enti indicati dall'art. 11 La. sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese*) l'art. 11 l. n. 633, cit. va letto nel senso che, sulle opere ideate nel loro ambito e pubblicate a loro nome, conto e spese, gli enti menzionati acquistano, a titolo originario, non solo i diritti patrimoniali ma anche i diritti morali di autore.

Nel senso che l'art. 7 l. n. 633, cit. protegge il solo diritto morale d'autore, spettando quello di utilizzazione economica (salvo patto contrario) all'editore, cfr. Cass. 20 settembre 2006 n. 20410 (in *Foro it.*, 2006, I, 3337; in *Dir. aut.*, 2007, 491, con nota di MARI, *Diritto di autore e rassegne stampa*).

Vi è da segnalare che ai sensi dell'art. 29 della legge sul diritto di autore, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle province, ai comuni è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.

Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. n. 633, cit., l'opera fotografica, inclusa dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nell'elencazione, contenuta nell'art. 2 della stessa legge, gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del c.d. « diritto morale » di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi art. 87 ss. (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti (Cass. 4 luglio 1992 n. 8186, in *Dir. inform.*, 1993, 641, con nota di CLEMENTE, *Tutela della fotografia e dell'opera fotografica*; Cass. 26 marzo 1984 n. 1988, in *Foro it.*, 1984, I, 939).

In dottrina, cfr. AMMENDOLA, *Creazione e pubblicazione di opere 'sotto il nome' di enti pubblici e privati*, in *AIDA*, 2008, 788; DE SANCTIS V.M., *Gli Enti collettivi come autori*, ivi, 1998, 391.